



COMUNE DI NOLE  
*Città Metropolitana di Torino*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 8

**OGGETTO :**

**REGOLAMENTO PER APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI IN MODALITA' PUNTUALE - TARIP - (TARIFFA PUNTUALE) EX ART. 1 COMMA 668 L. 27 DICEMBRE 2013 N. 147 - MODIFICHE**

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciannove** del mese di **febbraio** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>
BERTINO Luca Francesco	Sindaco	Sì
BEVA GRAZIA	Consigliere	Sì
ADAMO Antonio	Vice Sindaco	Sì
TOGNI Federico	Consigliere	Sì
ZAMBELLO Tiziana	Consigliere	Sì
AIMO Marco	Consigliere	No
EBACOLO Paolo	Consigliere	Sì
CREMONA Elena	Consigliere	Sì
MUSSURICI Maurizio	Consigliere	Sì
PALMA Leonardo	Consigliere	Sì
BAIMA Massimo	Consigliere	Sì
PAUTRE' Andrea	Consigliere	No
FONTANONE Glauco	Consigliere	No
	Totale Presenti:	10
	Totale Assenti:	3

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale la Signora **BARBATO dott.ssa Susanna** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **BERTINO Luca Francesco** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

La trattazione del presente punto all'ordine del giorno è integralmente riportato su CD n. 1/2019 di registrazione della seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la relazione illustrativa del Sindaco Presidente;
- Richiamata la propria precedente deliberazione n. 20 del 29/03/2018 avente ad oggetto: “Regolamento per applicazione tassa rifiuti in modalità puntuale – TARIP – (Tariffa Puntuale) ex art. 1 comma 668 L.27 dicembre 2013 n. 147 – approvazione”;
- Richiamato l'art. 4 “determinazione della tariffa” del Regolamento in oggetto il quale recita:
  1. La gestione dei rifiuti, attività “di pubblico interesse”, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, lo spazzamento stradale, nonché la pulizia del territorio.
  2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e igiene del suolo, integrato con le definizioni relative alla gestione della riscossione puntuale e da quanto specificato nel presente regolamento.
  3. La tariffa è determinata, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche. La quota variabile viene determinata sulla base dei dati di produzione rifiuti rilevati con i metodi definiti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 aprile 2017.
  4. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata “tariffa”) è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
  5. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dall'autorità competente, a valere per l'anno di riferimento. Le eventuali variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte dal Comune o dal soggetto gestore.
  6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto degli indirizzi contenuti nell'Appendice 2 del Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino.
- Richiamato l'art. 6 “utenze domestiche: quota fissa e quota variabile” del Regolamento in oggetto il quale recita:
  1. Per “utenza domestica” si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
  2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico di uno dei componenti del foglio di famiglia anagrafico, preferibilmente dell'intestatario, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
  3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici. Le variazioni anagrafiche nel corso dell'anno decorrono dal giorno successivo.
  4. E' possibile considerare un numero diverso di componenti, previa presentazione di idonea documentazione, nei seguenti casi:

- ❖ congiunto anziano collocato permanentemente in casa di riposo;
  - ❖ congiunto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero o in altro comune italiano per un periodo superiore a sei mesi (da documentare annualmente).
  - ❖ persone non residenti ma che dimorano comunque nell'unità immobiliare come risulta dalla dichiarazione di occupazione.
5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
  6. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi per periodo superiore a sei mesi, debba essere rapportata esclusivamente al metro quadrato, senza tenere conto del numero di occupanti e da elevare progressivamente in funzione della grandezza dell'immobile, secondo lo schema seguente:
    - ❖ superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, uguale o inferiore a 35 mq: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all'intera superficie imponibile, pari alla tariffa per unico occupante;
    - ❖ superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, compresa tra 35 e 70 mq: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all'intera superficie imponibile, pari alla tariffa per n. 2 occupanti;
    - ❖ superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, superiore a 70 mq: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all'intera superficie imponibile, pari alla tariffa per tre occupanti.
  7. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente  $K_a$ , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato A).
  8. In caso di mancato ritiro o restituzione di uno o più contenitori, ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa della tariffa.
  9. La quota variabile della TARI applicata alle utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, determinata sulla base dei dati di produzione rifiuti rilevati con i metodi definiti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 aprile 2017 definite all'Allegato A del presente Regolamento.
  10. Ciascuna utenza domestica, a copertura dei costi indicati nel precedente art. 2, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato per un numero di kg corrispondenti ai volumi riportati nell'allegato D) – tab.1.
  11. In caso di mancato ritiro o restituzione del contenitore del rifiuto non recuperabile verrà comunque applicato un numero minimo di svuotamenti rapportato ai componenti del nucleo familiare, corrispondente a quanto riportato nella colonna "litri/anno" nell'allegato D) – tab.1.
  12. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente.
  13. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso, dopo il primo svuotamento, questi dovranno essere raccolti e posizionati nel contenitore e svuotati registrando uno o più svuotamenti in base al quantitativo di rifiuto presente. La necessità di compiere più svuotamenti dovrà essere segnalata dall'operatore addetto alla raccolta con l'azionamento del dispositivo predisposto a bordo del mezzo di raccolta.
  14. Al fine della determinazione delle Tariffe, le componenti di costo relative alla gestione della frazione residua dei rifiuti urbani non differenziati, incorporano anche i costi non coperti con una specifica tariffa, per i servizi riferiti alla raccolta di pannolini/pannoloni e delle altre frazioni di rifiuti riciclabili;

- Richiamato l'art. 11 "Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione" del Regolamento in oggetto il quale recita:
  1. I soggetti passivi tenuti al pagamento del tributo di cui all'art. 3 prima dell'inizio della conduzione dei locali o delle aree soggetti a TARI siti nel territorio del Comune, sono tenuti a richiedere l'attivazione del servizio, attraverso idonea dichiarazione di occupazione dei locali ed aree assoggettabili a TARI. Il Comune, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA in materia edilizia e di attività produttive), richiede al contribuente la ricevuta di presentazione della dichiarazione presentata presso gli uffici comunali preposti o del gestore esterno incaricato, fermo restando l'obbligo del contribuente a presentare la dichiarazione anche in assenza di detta richiesta.
  2. La decorrenza della TARI ha effetto dal giorno in cui ha inizio la conduzione.
  3. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli predisposti dal Comune o dal soggetto gestore ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la TARI rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
  4. Le variazioni delle condizioni riferite alla dichiarazione di cui al comma 1, devono essere denunciate al Comune entro 30 giorni a quello in cui interviene la variazione, ed hanno effetto dal giorno successivo a quello nel quale si è verificata la variazione.
  5. La dichiarazione deve contenere
    - a. le generalità dell'utente e la sua residenza;
    - b. il Codice Fiscale;
    - c. per le utenze non domestiche: la partita IVA
    - d. se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
    - e. l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
    - f. il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
    - g. il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
    - h. per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
    - i. l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
    - j. gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
    - k. l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
    - l. in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
    - m. in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
    - n. il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
    - o. le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
    - p. la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione
  6. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro i termini di cui al comma 4.

7. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata preventivamente al Comune ed ha effetto dal giorno successivo a quello della restituzione o del ritiro dei contenitori consegnati. Per le utenze, di cui al precedente art 7 comma 1 e art. 8 comma 12, la cessazione ha effetto dal giorno successivo alla comunicazione di cessazione.
  8. In caso di decesso o irreperibilità del soggetto passivo unico occupante non proprietario dei locali, il Comune provvederà d'ufficio alla chiusura dell'utenza; la data di chiusura dell'utenza sarà rispettivamente:
    - la data del decesso;
    - il 31 dicembre dell'anno in corso in caso di accertamento per irreperibilità.
  9. Contestualmente il Comune provvederà alla trasmissione, ai sensi dell'art. 6 c. 2, di specifica lettera di invito all'attivazione del servizio, ai proprietari risultanti dai registri immobiliari (qualora identificabili dal Comune in base agli identificativi catastali).
  10. In caso di emigrazione, decesso o irreperibilità del soggetto passivo che ha richiesto l'attivazione del servizio, in presenza di prosecuzione dello stesso servizio, qualora non diversamente richiesto, il Comune provvederà d'ufficio all'intestazione della posizione TARI in capo al nuovo intestatario del foglio di famiglia anagrafico, con decorrenza dal giorno successivo alla data dell'evento.
  11. In caso di decesso del soggetto passivo unico occupante proprietario dei locali, il Comune provvederà alla trasmissione di specifica lettera di invito all'attivazione del servizio, agli eredi del soggetto passivo (qualora noti al Comune), in modo da procedere ad una nuova intestazione dell'utenza o, qualora ricorrano i presupposti, alla chiusura dell'utenza.
  12. In caso di emigrazione dell'intero nucleo familiare di un'utenza domestica, qualora non venga presentata la dichiarazione di cessazione di cui al comma 7 o dichiarazione di variazione del numero di occupanti di cui al comma 5 lettera g, si applicherà il disposto di cui all'art. 6 comma 6 ultimo capoverso.
  13. La variazione nel volume e/o nel numero dei contenitori consegnati all'utenza, ha effetto, per il calcolo della TARI dovuta, dal giorno della consegna del relativo contenitore
  14. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione o riduzione dalla tariffa, di cui ai successivi artt. 14 e 15.
  15. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 5 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
  16. Il Comune rilascia ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.
  17. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa TARES sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 4
- Richiamato l'art. 12 "Tributo comunale giornaliero – TARI per il servizio di gestione sei rifiuti assimilati" del Regolamento in oggetto il quale recita:
    1. E' istituito il tributo comunale, componente TARI giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
    2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
    3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato C al presente regolamento, maggiorata di un importo del 100 per cento.
    4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato C del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 8 comma 2.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
  6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.
  7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versato il tributo dovuto, lo stesso è recuperato congiuntamente alle sanzioni.
  8. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, nel caso di occupazioni legate a eventi fieristici e manifestazioni con occupazione giornaliera, è comunque dovuto un corrispettivo forfettario minimo pari a € 2,00 per la remunerazione di costi legati all'attivazione dei servizi di spazzamento e pulizia da parte del soggetto gestore. Resta salva l'applicazione di un corrispettivo superiore in riferimento alle tariffe vigenti.
- Richiamato l'art. 14 "Riduzioni Tariffarie" del Regolamento in oggetto il quale recita:
    1. Fatto salvo quanto specificato all'articolo 3 punto 7 del presente regolamento, sono applicabili le riduzioni di cui ai commi seguenti.
    2. la tariffa TARI è ridotta del 20% limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare del materiale organico che procedono direttamente al recupero di detta frazione, anche in forma collettiva, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica. Tale riduzione è cumulabile con quelle specificate ai punti successivi.
    3. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.
    4. La tariffa totale è ridotta del 50% per le utenze domestiche e non domestiche servite dal servizio di raccolta, situate ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di raccolta rifiuti. Le suddette distanze vengono calcolate dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà. Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà calcolata considerando il confine di proprietà all'inizio di tale strada.
    5. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, è accordata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico. Analoga riduzione della parte variabile della tariffa potrà essere accordata per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti assimilati che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, pari almeno al 40% della tassa dovuta dalle singole attività produttive, commerciali e di servizi, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore.
    6. Le riduzioni di cui al comma precedente, cumulabili tra loro, sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.
    7. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove tale differenziazione ed il conseguente conferimento sia adottata in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell'ambito del servizio di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte del Comune delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative.

8. Allo stesso modo, la differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove abbia avuto per oggetto materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.
9. La tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che in base alla Legge n. 166 del 19 agosto 2016 art. 17, cedano a titolo gratuito prodotti alimentari ritirati dalla vendita a fini sociali.
10. I quantitativi ceduti vanno dichiarati annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
11. La riduzione concessa è proporzionale al quantitativo potenziale di rifiuto prodotto determinato come specificato all'art. 14 punto 5.

<b>Ammontare dei beni alimentari ceduti a fini sociali</b>	<b>% riduzione variabile</b>
Cessione dal 25% al 50% dei rifiuti potenziali prodotti	20%
cessione dal 50% al 75 % dei rifiuti potenziali prodotti	40%
cessione oltre il 75% dei rifiuti potenziali prodotti	50%

12. Nelle zone in cui non è istituito il servizio di raccolta, il tributo è dovuto in misura del 20% della tariffa.
13. Ai sensi del comma 656 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
14. Ai sensi dell'art. 9bis, comma 2 del D.L. 47/2014, la tariffa totale è ridotta del 66% (sessantasei per cento), per una e una sola unità immobiliare (comprensiva di pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.
15. A favore dei soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati, si applicano le seguenti riduzioni tariffarie in base alla situazione reddituale:
  - a) riduzione del 100% delle parti fissa e variabile ai soggetti che possiedono un I.S.E.E. inferiore a € 2.500,00;
  - b) riduzione del 50% delle parti fissa e variabile ai soggetti che possiedono un I.S.E.E. inferiore a € 12.500,00.
16. Per le occupazioni non continuative si applicano le seguenti riduzioni:
  - a) del 30% della parte variabile per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
  - b) del 30% per la parte variabile per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
17. Alle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) e delle Associazioni rappresentate nella "Consulta" con sede in San Maurizio Canavese si applica la riduzione del 50% delle parti fissa e variabile.
18. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere presentate entro i termini di cui all'art. 11 comma 1 del presente regolamento e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento. In caso di tardiva presentazione della richiesta di variazione l'applicazione della riduzione, decorrerà dall'anno successivo.

19. Le riduzioni di cui ai commi precedenti, ove non diversamente specificato, non sono cumulabili, pertanto verrà applicata una sola riduzione, precisamente la più favorevole al contribuente.
- Richiamato l'art. 16 "Riscossione" del Regolamento in oggetto il quale recita:
    1. Il tributo è gestito ai sensi dell'art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013, s.m.i. in proprio o alternativamente dalla Società consortile Servizi Intercomunali per l'Ambiente, in base ad apposita convenzione.
    2. Il tributo comunale sui rifiuti – TARI è versato esclusivamente al Comune. Il versamento annuale del tributo comunale è determinato annualmente dal Comune in fase di approvazione del piano finanziario e delle tariffe conseguenti, con un minimo di 2 rate annuali.
    3. Il versamento delle rate come sopra stabilite, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (art. 1 c. 1 lett. b DL n. 16/2014); è consentito il pagamento in unica soluzione alla data di scadenza della prima rata, deliberata dal Comune .
    4. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
    5. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario stesso, da postalizzare almeno 20 giorni prima delle scadenze. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
    6. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
    7. Ai sensi dell'art. 25 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 euro, salvo quanto previsto al comma 6. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
    8. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 12 del presente Regolamento.
    9. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 18.
  - Rilevato che l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;
  - Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;
  - Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.292 del 17 dicembre 2018, con il quale è stato differito al 28.02.2019 il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021;

- Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- Durante la discussione viene trattato anche l'ultimo punto all'ordine del giorno della seduta odierna relativo al Protocollo d'Intesa con il Consorzio C.I.S.A. per la gestione delle attività connesse alla riscossione della Tassa dei Rifiuti TARIP;
- Durante la discussione prendono la parola i Consiglieri Baima, Palma e il Sindaco i cui interventi, qui integralmente richiamati, risultano come da registrazione su supporto informatico posto agli atti e conservato nell'archivio comunale;
- Non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola il Sindaco Presidente pone in votazione il presente punto all'ordine del giorno;
- Richiamato il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti Dott.re Gariglio Giuseppe, che in allegato alla presente ne diventa parte integrante e sostanziale;
- Preso atto che il presente provvedimento rientra, ai sensi dell'art. 42, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nelle competenze del Consiglio Comunale;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m. i. sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine:
  - alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;
  - alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari;

La votazione resa in forma palese, dà il seguente risultato;

Presenti n. 10 – Votanti n. 10 – Astenuti n./;

Voti favorevoli n. 10 - Voti contrari n. /;

Visto l'esito della votazione,

### **DELIBERA**

1. di modificare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate, gli articoli: 4,6,11,12,14 e 16 del vigente Regolamento per l'applicazione Tassa sui rifiuti in modalità puntuale (TARIP) approvato con propria deliberazione n. 20 del 29/03/2018;
2. di dare atto che conseguentemente gli stessi risultano essere così formulati:

#### **Art. 4 - Determinazione della tariffa**

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, lo spazzamento stradale, nonché la pulizia del territorio.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e igiene del suolo, integrato con le definizioni relative alla gestione della riscossione puntuale e da quanto specificato nel presente regolamento .
3. La tariffa è determinata, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche. La quota variabile viene determinata sulla base dei dati di produzione rifiuti rilevati con i metodi definiti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 aprile 2017.

4. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata “tariffa”) è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
5. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dall'autorità competente, a valere per l'anno di riferimento. Le eventuali variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte dal Comune o dal soggetto gestore.
6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto degli indirizzi contenuti nell'Appendice 2 del Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino.
7. Ogni utente è responsabile della custodia dei contenitori assegnati ed ha l'obbligo di verificare la corrispondenza del codice del cassonetto assegnato con quello comunicato dal gestore della tariffa. In mancanza di segnalazione di difformità da parte dell'utenza, gli svuotamenti del contenitore attribuiti per l'applicazione della tariffa saranno quelli riferiti al codice registrato nella banca dati del gestore della tariffa.

#### **Art. 6 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile**

1. Per “utenza domestica” si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico di uno dei componenti del foglio di famiglia anagrafico, preferibilmente dell'intestatario, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici. Le variazioni anagrafiche nel corso dell'anno decorrono dal primo giorno del mese successivo.
4. E' possibile considerare un numero diverso di componenti, previa presentazione di idonea documentazione, nei seguenti casi:
  - ❖ congiunto anziano collocato permanentemente in casa di riposo;
  - ❖ congiunto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero o in altro comune italiano per un periodo superiore a sei mesi (da documentare annualmente).
  - ❖ persone non residenti ma che dimorano comunque nell'unità immobiliare come risulta dalla dichiarazione di occupazione.
5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi per periodo superiore a sei mesi, **la tariffa deve** ~~debb~~ essere rapportata esclusivamente al metro quadrato, senza tenere conto del numero di occupanti e da elevare progressivamente in funzione della grandezza dell'immobile, secondo lo schema seguente:
  - superficie **calpestable della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori**, uguale o inferiore a 35 mq: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all'intera superficie imponibile, pari alla tariffa per unico occupante;
  - superficie **calpestable della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori**, compresa tra 35 e 70 mq: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all'intera superficie imponibile, pari alla tariffa per n. 2 occupanti;

- superficie ~~calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori~~, superiore a 70 mq: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all'intera superficie imponente, pari alla tariffa per tre occupanti.
7. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponenti complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente Ka, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato A).
  8. In caso di mancato ritiro o restituzione di uno o più contenitori, ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa della tariffa.
  9. La quota variabile della TARI applicata alle utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, determinata sulla base dei dati di produzione rifiuti rilevati con i metodi definiti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 aprile 2017 definite all'Allegato A del presente Regolamento.
  10. Ciascuna utenza domestica, a copertura dei costi indicati nel precedente art. 2, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato per un numero di ~~kg~~ litri corrispondenti ai volumi riportati nell'allegato D) – tab.1.
  11. In caso di mancato ritiro o restituzione del contenitore del rifiuto non recuperabile verrà comunque applicato un numero minimo di svuotamenti rapportato ai componenti del nucleo familiare, corrispondente a quanto riportato nella colonna "litri/anno" nell'allegato D) – tab.1.
  12. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente.
  13. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso, dopo il primo svuotamento, questi dovranno essere raccolti e posizionati nel contenitore e svuotati registrando uno o più svuotamenti in base al quantitativo di rifiuto presente. La necessità di compiere più svuotamenti dovrà essere segnalata dall'operatore addetto alla raccolta con l'azionamento del dispositivo predisposto a bordo del mezzo di raccolta.
  14. Al fine della determinazione delle Tariffe, le componenti di costo relative alla gestione della frazione residua dei rifiuti urbani non differenziati, incorporano anche i costi non coperti con una specifica tariffa, per i servizi riferiti alla raccolta di pannolini/pannoloni e delle altre frazioni di rifiuti riciclabili.

#### **Art. 11 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione**

1. I soggetti passivi tenuti al pagamento del tributo di cui all'art. 3 prima dell'inizio della conduzione dei locali o delle aree soggetti a TARI siti nel territorio del Comune, sono tenuti a richiedere l'attivazione del servizio, attraverso idonea dichiarazione di occupazione dei locali ed aree assoggettabili a TARI. Il Comune, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA in materia edilizia e di attività produttive), richiede al contribuente la ricezione di presentazione della dichiarazione presentata presso gli uffici comunali preposti o del gestore esterno incaricato, fermo restando l'obbligo del contribuente a presentare la dichiarazione anche in assenza di detta richiesta.
2. La decorrenza della TARI ha effetto dal giorno in cui ha inizio la conduzione.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli predisposti dal Comune o dal soggetto gestore ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la TARI rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
4. Le variazioni delle condizioni riferite alla dichiarazione di cui al comma 1, devono essere denunciate al Comune entro 30 giorni a quello in cui interviene la variazione, ed hanno effetto dal giorno successivo a quello nel quale si è verificata la variazione.
5. La dichiarazione deve contenere
  - a. le generalità dell'utente e la sua residenza;
  - b. il Codice Fiscale;

- c. per le utenze non domestiche: la partita IVA
  - d. se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
  - e. l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
  - f. il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
  - g. il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
  - h. per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
  - i. l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
  - j. gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
  - k. l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
  - l. in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
  - m. in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
  - n. il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
  - o. le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
  - p. la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione
6. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro i termini di cui al comma 4.
  7. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata preventivamente al Comune ed ha effetto dal giorno successivo a quello della restituzione o del ritiro dei contenitori consegnati. Per le utenze, di cui al precedente art 7 comma 1 e art. 8 comma 12, la cessazione ha effetto dal giorno successivo alla comunicazione di cessazione.
  8. In caso di decesso o irreperibilità del soggetto passivo unico occupante non proprietario dei locali, il Comune provvederà d'ufficio alla chiusura dell'utenza; la data di chiusura dell'utenza sarà rispettivamente:
    - la data del decesso;
    - il 31 dicembre dell'anno in corso in caso di accertamento per irreperibilità.
  9. Contestualmente il Comune provvederà alla trasmissione, ai sensi dell'art. 6 c. 2, di specifica lettera di invito all'attivazione del servizio, ai proprietari risultanti dai registri immobiliari (qualora identificabili dal Comune in base agli identificativi catastali).
  10. In caso di emigrazione, decesso o irreperibilità del soggetto passivo che ha richiesto l'attivazione del servizio, in presenza di prosecuzione dello stesso servizio, qualora non diversamente richiesto, il Comune provvederà d'ufficio all'intestazione della posizione TARI in capo al nuovo intestatario del foglio di famiglia anagrafico, con decorrenza dal **primo** giorno del mese **successivo** alla data dell'evento.
  11. In caso di decesso del soggetto passivo unico occupante proprietario dei locali, il Comune provvederà alla trasmissione di specifica lettera di invito all'attivazione del servizio, agli eredi del soggetto passivo (qualora noti al Comune), in modo da procedere ad una nuova intestazione dell'utenza o, qualora ricorrano i presupposti, alla chiusura dell'utenza.
  12. In caso di emigrazione dell'intero nucleo familiare di un'utenza domestica, qualora non venga presentata la dichiarazione di cessazione di cui al comma 7 o dichiarazione di variazione del numero

di occupanti di cui al comma 5 lettera g, si applicherà il disposto di cui all'art. 6 comma 6 ultimo capoverso.

13. La variazione nel volume e/o nel numero dei contenitori consegnati all'utenza, ha effetto, per il calcolo della TARI dovuta, dal giorno della consegna del relativo contenitore
14. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione o riduzione dalla tariffa, di cui ai successivi artt. 14 e 15.
14. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 5 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
15. Il Comune rilascia ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax o mail, nel giorno del suo ricevimento.
16. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa TARES sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 4

#### **Art. 12 - Tributo comunale giornaliero - TARI per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.**

1. E' istituito il tributo comunale, componente TARI giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato C al presente regolamento, maggiorata di un importo del 100 per cento.
4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato C del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 8 comma 2.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.
7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versato il tributo dovuto, lo stesso è recuperato congiuntamente alle sanzioni.
8. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, nel caso di occupazioni legate a eventi fieristici e manifestazioni con occupazione giornaliera **ovvero per la spunta dei mercati settimanali**, è comunque dovuto un corrispettivo forfettario minimo pari a € 2,00 **per singola occupazione** per la remunerazione di costi legati all'attivazione dei servizi di spazzamento e pulizia da parte del soggetto gestore. Resta salva l'applicazione di un corrispettivo superiore in riferimento alle tariffe vigenti.

#### **Art. 14 - Riduzioni tariffarie**

1. Fatto salvo quanto specificato all'articolo 3 punto 7 del presente regolamento, sono applicabili le riduzioni di cui ai commi seguenti.
2. La tariffa TARI è ridotta del 20% limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare del materiale organico che procedono direttamente al recupero di detta frazione, anche in forma collettiva, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica. Tale riduzione è cumulabile con quelle specificate ai punti successivi.

3. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.
4. La tariffa totale è ridotta del 50% per le utenze domestiche e non domestiche servite dal servizio di raccolta, situate ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di raccolta rifiuti. Le suddette distanze vengono calcolate dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà. Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà calcolata considerando il confine di proprietà all'inizio di tale strada.
5. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, è accordata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico. Analoga riduzione della parte variabile della tariffa potrà essere accordata per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti assimilati che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, pari almeno al 40% della tassa dovuta dalle singole attività produttive, commerciali e di servizi, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore.
6. Le riduzioni di cui al comma precedente, cumulabili tra loro, sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.
7. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove tale differenziazione ed il conseguente conferimento sia adottata in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell'ambito del servizio di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte del Comune delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative.
8. Allo stesso modo, la differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove abbia avuto per oggetto materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.
9. La tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che in base alla Legge n. 166 del 19 agosto 2016 art. 17, cedano a titolo gratuito prodotti alimentari ritirati dalla vendita a fini sociali.
10. I quantitativi ceduti vanno dichiarati annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
11. La riduzione concessa è proporzionale al quantitativo potenziale di rifiuto prodotto determinato come specificato all'art. 14 punto 5.

<b>Ammontare dei beni alimentari ceduti a fini sociali</b>	<b>% riduzione variabile</b>
Cessione dal 25% al 50% dei rifiuti potenziali prodotti	20%
cessione dal 50% al 75 % dei rifiuti potenziali prodotti	40%
cessione oltre il 75% dei rifiuti potenziali prodotti	50%

12. Nelle zone in cui non è istituito il servizio di raccolta, il tributo è dovuto in misura del 20% della tariffa.
13. Ai sensi del comma 656 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria

di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

14. Ai sensi dell'art. 9bis, comma 2 del D.L. 47/2014, la tariffa totale è ridotta del 66% (sessantasei per cento), per una e una sola unità immobiliare (comprensiva di pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso **o comunque utilizzata da altri soggetti.**

15. A favore dei soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati, si applicano le seguenti riduzioni tariffarie in base alla situazione reddituale:

~~a) riduzione del 100% delle parti fissa e variabile ai soggetti che possiedono un I.S.E.E. inferiore a € 2.500,00;~~

b) riduzione del 50% delle parti fissa e variabile ai soggetti che possiedono un I.S.E.E. inferiore a € ~~4.500,00~~ **7.000,00.**

16. Per le occupazioni non continuative si applicano le seguenti riduzioni:

c) del 30% della parte variabile per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

d) del 30% per la parte variabile per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;

17. Alle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) e delle Associazioni ~~rappresentate nella "Consulta" con sede in San Maurizio Canavese~~ **aventi sede in Nole** si applica la riduzione del 50% delle parti fissa e variabile.

18. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere presentate entro i termini di cui all'art. 11 comma 1 del presente regolamento e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento. In caso di tardiva presentazione della richiesta di variazione l'applicazione della riduzione, decorrerà dall'anno successivo.

19. Le riduzioni di cui ai commi precedenti, ove non diversamente specificato, non sono cumulabili, pertanto verrà applicata una sola riduzione, precisamente la più favorevole al contribuente.

## **Art. 16 - Riscossione**

1. Il tributo è gestito, ai sensi dell'art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013, s.m.i.:

a) in proprio;

b) dal Consorzio di bacino costituito ai sensi della L.R. n. 24/2002, a cui sono attribuite le funzioni di governo relative alla gestione dei rifiuti urbani al quale appartiene il Comune di Nole, tramite accordo tra amministrazioni aggiudicatrici;

c) mediante affidamento del servizio a Società/Ditta individuata con apposita gara d'appalto.

2. Il tributo comunale sui rifiuti – TARI è versato esclusivamente al Comune. Il versamento annuale del tributo comunale è determinato annualmente dal Comune in fase di approvazione del piano finanziario e delle tariffe conseguenti, con un minimo di 2 rate annuali.

3. Il versamento delle rate come sopra stabilite, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (art. 1 c. 1 lett. b DL n. 16/2014); è consentito il pagamento in unica soluzione alla data di scadenza della prima rata, deliberata dal Comune .

4. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
  5. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario stesso, da postalizzare almeno 20 giorni prima delle scadenze. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
  6. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
  7. Ai sensi dell'art. 25 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 euro, salvo quanto previsto al comma 6. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
  8. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 12 del presente Regolamento.
  9. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 18.
3. di dare atto che le modifiche introdotte hanno decorrenza dal **01.01.2019**;
  4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze mediante inserimento telematico nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale.

Del che si è redatto il presente verbale e in data 26/02/2019 viene sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
Firmato digitalmente  
BERTINO Luca Francesco

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
BARBATO dott.ssa Susanna

---